

**COMUNE DI NOVAFELTRIA**  
**Provincia di Rimini**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA**

## **INDICE**

Art. 1: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.

### **TITOLO I – ABITAZIONE PRINCIPALE**

Art. 2: Definizione di abitazione principale

Art. 3: Pertinenza dell'abitazione principale

### **TITOLO II – AREE FABBRICABILI**

Art. 4: Definizione di area fabbricabile

Art. 5: Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Art. 6: Fabbricati oggetto di interventi edilizi

Art. 7: Area fabbricabile pertinenza di fabbricato esistente

### **TITOLO III – COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI**

Art. 8: Qualifica di coltivatore diretto od imprenditore agricolo

Art. 9: Terreni agricoli

Art. 10: Fabbricati strumentali all'attività agricola

### **TITOLO IV – ESENZIONI**

Art. 11: Immobili posseduti da Enti non commerciali

### **TITOLO V – DICHIARAZIONI E VERSAMENTI**

Art. 12: Dichiarazioni e denunce

Art. 13: Versamenti e riscossioni

Art. 14: Rimborsi

### **TITOLO VI – ATTIVITA' ACCERTATIVA**

Art. 15: Attività di controllo

Art. 16: Fondo speciale per il potenziamento dell'Ufficio Tributi

### **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 17: Disposizioni finali

Art. 18: Entrata in vigore

## **Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, stabilita in via sperimentale dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23, e del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, per quanto espressamente richiamato.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

## **TITOLO I ABITAZIONE PRINCIPALE**

### **Art. 2 – Definizione di abitazione principale**

1. E' considerata abitazione principale per espressa disposizione normativa l'unità immobiliare censita in una delle categorie catastali del gruppo A (ad eccezione di A/10), nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ha la propria dimora abituale e la residenza anagrafica.
2. E' equiparata all'abitazione principale, per espressa disposizione normativa, l'abitazione adibita a casa coniugale, posseduta da soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della stessa;
3. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. E' inoltre equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata; se il contribuente possiede più abitazioni nel Comune di Novafeltria, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste indicata dal contribuente;
5. Non possono essere considerate assimilabili all'abitazione principale altre categorie di immobili, non espressamente indicate dalla Legge o dal presente Regolamento;

### **Art. 3 – Pertinenza dell'abitazione principale**

1. Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare catastalmente classificata nelle categorie C/6, C/2 o C/7, nel limite massimo di una sola unità per ciascuna categoria catastale anche se ubicata al di fuori dello stesso edificio o complesso immobiliare e, comunque che rispetti i seguenti requisiti:
  - sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione;
  - vi sia identità tra il soggetto passivo di imposta dell'abitazione ed il soggetto passivo di imposta della pertinenza;
  - non siano svolte all'interno dell'immobile attività economiche di alcun genere.

2. La qualificazione di pertinenza consente di beneficiare della stessa aliquota prevista per l'abitazione principale, nonché della parte di detrazione che non ha eventualmente trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale stessa.

## **TITOLO II AREE FABBRICABILI**

### **Art. 4 – Definizione di area fabbricabile**

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area è sufficiente la previsione di tale caratteristica nello strumento urbanistico generale adottato, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

### **Art. 5 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Consiglio Comunale, con specifico provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una commissione, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico ed eventuali competenti esterni; se costituita, il Consiglio ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
2. Non si dà luogo ad accertamento del maggior valore dell'area fabbricabile qualora il contribuente abbia tempestivamente versato l'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1.
3. Non si dà altresì luogo ad alcun rimborso nel caso in cui il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello stabilito ai sensi del comma 1.

### **Art. 6 – Fabbricati oggetto di interventi edilizi**

1. Le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano anche per i casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 05/08/1978, n. 457.
2. Nei casi di cui al comma 1, il calcolo come "area fabbricabile" decorre:
  - Interventi soggetti a S.C.I.A.: dalla data di presentazione, ovvero dalla data del rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di altri Enti, se necessarie;
  - Interventi soggetti a D.I.A.: decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, ovvero dalla data del rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di altri Enti, se necessarie;
  - Interventi soggetti a Permesso di Costruire: dalla data di comunicazione di inizio lavori.
3. Sono esclusi dalle presenti disposizioni gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero gli interventi sottoposti ad attività edilizia libera o Comunicazione Inizio Attività (C.I.A.);
4. Le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (anche se parziale) ovvero, se antecedente, dalla data in cui la parte ultimata è comunque utilizzata.

5. Nel periodo di esecuzione degli interventi edilizi il contribuente non potrà in alcun caso beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fabbricati non ultimati, lasciati grezzi e censiti nelle categorie catastali provvisorie F/03 ("Unità in corso di costruzione") od F/04 ("Unità in corso di definizione").

#### **Art. 7 – Area fabbricabile pertinenza di fabbricato esistente**

1. Non è autonomamente assoggettata ad imposta l'area che è destinata in modo durevole a pertinenza di un fabbricato esistente, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile;
2. L'area pertinenziale costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria; in questo caso si applicano le disposizioni previste dall'art. 6

### **TITOLO III COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI**

#### **Art. 8 – Qualifica di coltivatore diretto od imprenditore agricolo**

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, non spettano agevolazioni nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

#### **Art. 9 – Terreni agricoli**

1. Sono esenti dall'Imposta Municipale Unica i terreni agricoli situati all'interno del comune di Novafeltria, ai sensi dell'art. 15 della Legge 987/1997, come da allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 19.06.1993 (art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs 504/92)

#### **Art. 10 – Fabbricati strumentali all'attività agricola**

1. Per fabbricato strumentale all'attività agricola si intende l'unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio di una delle attività previste dall'art. 9 comma 3bis del D.L. 30/12/1993, n. 557;
2. Le unità immobiliari di cui al comma 1 dovranno obbligatoriamente essere iscritte al Catasto dei Fabbricati, nella apposita categoria catastale D/10;
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, può essere altresì considerato strumentale all'attività agricola il fabbricato censito in una delle categorie catastali del gruppo A (ad eccezione di A/10), destinato ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a

cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

4. Sono, tuttavia esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, ai sensi del comma 8<sup>a</sup> dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011.

## **TITOLO IV ESENZIONI**

### **Art. 11 – Immobili posseduti da Enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

## **TITOLO V DICHIARAZIONI E VERSAMENTI**

### **Art. 12 – Dichiarazioni e denunce**

1. Ai fini dell'applicazione di particolari agevolazioni non espressamente previste dalla Legge, al soggetto interessato può essere richiesto di attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva, a pena di decadenza del beneficio agevolativo.

### **Art. 13 – Versamenti e riscossioni**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta nei termini e con le modalità previste dalla Legge.
2. L'imposta, è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:
  - i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso;
  - i versamenti erroneamente accreditati a favore di altro Comune, purché ne venga richiesto allo stesso il rimborso ed il contestuale riversamento della somma nelle casse del Comune di Novafeltria.
5. In caso di omesso, parziale, tardivo versamento l'imposta può essere versata con applicazione delle sanzioni ridotte previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (Ravvedimento Operoso), entro il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.

## **Art. 14 – Rimborsi**

1. Nel caso in cui l'imposta sia stata versata erroneamente a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune, ove il contribuente ed il Comune soggetto attivo siano consenzienti, la somma dovuta a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati può essere versata direttamente al Comune stesso.
2. Nel caso in cui il mancato accredito dell'imposta al Comune competente derivi da un errore di rendicontazione della delega F24 da parte dell'intermediario (istituto bancario od ufficio postale), il rimborso non potrà essere richiesto direttamente al Comune. Il contribuente dovrà richiedere all'intermediario stesso di attivare la apposita procedura di correzione della delega F24 prevista dalla convenzione siglata tra Agenzia delle Entrate ed Associazione Bancaria Italiana.
3. Non possono essere compensati importi a debito con presunti crediti di Imposta Municipale Propria, fino al momento dell'accertamento del rimborso spettante da parte dell'ufficio tributi comunale, tramite notifica di apposito provvedimento.

## **TITOLO VI ATTIVITA' ACCERTATIVA**

### **Art. 15 – Attività di controllo**

1. Per l'attività di controllo, la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo, la Giunta comunale tiene conto anche di eventuali indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

### **Art. 16 – Fondo speciale per il potenziamento dell'Ufficio Tributi**

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57 della legge 23/12/1996 n. 662 è in facoltà dell'ente istituire un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributario Comunale, ed in particolare all'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale addetto, al miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, e al potenziamento temporaneo dell'Ufficio tributi.
2. Il fondo di cui al comma 1 può essere alimentato annualmente con l'accantonamento di una somma non superiore allo 0,50 % delle riscossioni dell'Imposta Municipale Propria.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 17 – Disposizioni finali**

1. Laddove il presente regolamento prevede il coinvolgimento di vari interessi pubblici o l'acquisizione di pareri o assensi, comunque denominati, di altre Amministrazioni pubbliche,

nonché la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono l'azione integrata di più Enti, il Comune, di regola, procede con conferenze di servizi e/o accordi di programma.

2. Il responsabile del procedimento, laddove il presente regolamento preveda che i soggetti interessati debbano presentare istanza per l'adozione di provvedimenti amministrativi o per ottenere utilità o servizi da parte del Comune, si fa carico di richiedere direttamente agli altri uffici dell'Ente, competenti per materia, l'eventuale rilascio di certificazioni o l'espletamento di formalità previste per il completamento dell'iter procedurale, senza per ciò richiedere agli interessati ulteriori adempimenti.

#### **Art. 18 – Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

=====